

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2022, n. 17-5796

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte. Approvazione dei criteri per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1. "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" - Azione 3 "Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA" .

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

con la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 è stato, tra l'altro, recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio; il medesimo Regolamento prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine dell'estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 30 - 4264 del 3 dicembre 2021;

con Decisione di esecuzione C(2022)5585 del 27/07/2022, la Commissione europea ha approvato la modifica per l'anno 2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte (Italia), recepita dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 29 - 5606 del 12 settembre 2022.

Premesso, inoltre, che:

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie; all'articolo 63 dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate, conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione stabilisce le misure speciali di controllo della malattia PSA che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri nei quali sono presenti zone soggette a restrizioni elencate nell'Allegato I al medesimo. Le suddette misure speciali si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti dai suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dall'autorità competente dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429, come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come malattia di categoria A che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

il 6 gennaio 2022 il Centro di Referenza nazionale per le Pesti suine (CEREP) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di PSA in una carcassa di cinghiale in Piemonte;

il 7 gennaio 2022 l'Italia ha notificato alla Commissione europea l'insorgenza di un focolaio della malattia PSA in Piemonte; di conseguenza, l'autorità competente ha istituito una zona infetta, conformemente al Regolamento delegato (UE) 2020/687 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

la PSA può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

a seguito dell'ultima modifica, il PSR 2014-2022 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ha previsto, tra l'altro, di inserire all'interno dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", la nuova Azione 3 "Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA", ai sensi della Decisione C(2022)5585 del 27 luglio 2022 della Commissione.

Richiamato che:

la Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 ha istituito in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR) e la legge regionale n. 35 del 2006 all'articolo 12 ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la quale subentra nelle funzioni all'OPR;

la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 individua nel 1° febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio dell'operatività di ARPEA come Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 è effettuata, dal punto di vista operativo, da ARPEA; ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'OPR e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziata in competenza sul capitolo

di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate ad ARPEA dalla Direzione *Agricoltura e cibo*; l'erogazione dei pagamenti di cui all'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022 rientra nelle competenze istituzionali di ARPEA.

Ritenuto di attuare la nuova Azione 3, inserita nell'ambito dell'Operazione 5.1 del PSR 2014-2022, al fine di sostenere e promuovere investimenti di prevenzione nelle aziende agricole per accrescere le condizioni di biosicurezza degli allevamenti di suini, con l'obiettivo di prevenire il contatto con il virus della PSA.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale *Agricoltura e Cibo*, quale Autorità di gestione del PSR, al fine di attivare un bando per tale Azione 3, sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari e per l'erogazione dei relativi contributi, nonché le modalità procedurali, stimando una dotazione finanziaria complessiva di euro 5.421.700,92, rappresentata nel modo seguente:

- euro 604.822,80 (di cui euro 103.206,96 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020, Impegno n. 1291/2022) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 21.1.1 del PSR 2014-2022;
- euro 37.663,20 (di cui euro 6.426,85 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2019) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 16.9.1 del PSR 2014-2022;
- euro 960.000,00 (di cui euro 163.814,40 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 4144/2015, Impegno n. 282/2015, Impegno n. 10/2018) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 4.1.2 del PSR 2014-2022;
- euro 986.266,29 (di cui euro 168.296,48 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2022;
- euro 1.332.948,63 (di cui euro 227.454,35 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 4.3.4 del PSR 2014-2022;
- euro 1.500.000,00 (di cui euro 255.960,00 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2019) quali minori risorse finanziarie utilizzate nelle Operazioni 4.1.4 e 4.2.2 (Fondo Multiregionale di Garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria) del PSR 2014-2022;

Richiamato il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR, acquisito con la consultazione scritta svoltasi dal 13 al 20 maggio 2022, circa la modulazione dei punteggi da attribuire alle domande di sostegno, nel rispetto dei principi di selezione definiti per la sottomisura 5.1.

Viste:

- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)";
- la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 "Assessment al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare i criteri per l'emanazione del bando dell'Operazione 5.1.1 - Azione 3 "*Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA*" del PSR 2014-2022, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), individuando in euro 5.421.700,92 l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Piemonte, in quanto la dotazione finanziaria di euro 5.421.700,92 è finanziata con le seguenti risorse finanziarie del PSR 2014-2022 reresi disponibili:
 - per euro 604.822,80 (di cui euro 103.206,96 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020, Impegno n. 1291/2022) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 21.1.1 del PSR 2014-2022, accertate con la determinazione n. 687 del 18 agosto 2022;
 - per euro 37.663,20 (di cui euro 6.426,85 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2019) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 16.9.1 del PSR 2014-2022, accertate con la determinazione n. 674 del 11 agosto 2022;
 - per euro 960.000,00 (di cui euro 163.814,40 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 4144/2015, Impegno n. 282/2015, Impegno n. 10/2018) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 4.1.2 del PSR 2014-2022, accertate con la determinazione n. 531 del 4 luglio 2022;
 - per euro 986.266,29 (di cui euro 168.296,48 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2022, accertate con la determinazione n. 129 del 31 marzo 2022;
 - per euro 1.332.948,63 (di cui euro 227.454,35 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione 4.3.4 del PSR 2014-2022, accertate con la determinazione n. 171 del 27 aprile 2022;
 - per euro 1.500.000,00 (di cui euro 255.960,00 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2019) quali minori risorse finanziarie utilizzate nelle Operazioni 4.1.4 e 4.2.2 (Fondo Multiregionale di Garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria) del PSR 2014-2022, accertate con la determinazione n. 717 del 14 settembre 2022;
3. di prendere atto che l'erogazione dei pagamenti dell'Operazione 5.1.1 - Azione 3 del PSR 2014-2022 rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
4. di demandare alla Direzione regionale *Agricoltura e Cibo*, Settore *Produzioni agrarie e zootecniche*, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione del bando, nonché di provvedere a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, a definire le ulteriori disposizioni specifiche, operative e procedurali ed a monitorarne l'attuazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Criteri per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" - Azione 3 "Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA".

FINALITÀ

La sottomisura 5.1 si propone di sostenere e promuovere investimenti di prevenzione nelle aziende agricole per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. L'operazione 5.1.1 "*Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico*" è volta a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica, comprese le malattie di categoria A in animali di interesse zootecnico. Nello specifico, questo bando fa riferimento alla Peste Suina Africana (PSA), malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici e i cinghiali selvatici; i finanziamenti sono destinati ad accrescere le condizioni di biosicurezza degli allevamenti di suini, con l'obiettivo di prevenire il contatto con il virus della PSA.

RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria del bando è fissata in euro **5.421.700,92** di spesa pubblica.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole che allevano suini e/o suidi; la consistenza media dell'allevamento deve essere almeno pari a 10 UBA.

E' in ogni caso necessario essere agricoltori attivi detentori dei capi allevati, possedere partita IVA riferita al settore dell'agricoltura, avere la disponibilità degli immobili (terreni, strutture d'allevamento) oggetto dell'intervento e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA. L'allevamento deve essere iscritto alla Banca dati nazionale zootecnica. I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati all'interno del territorio regionale.

NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

La domanda di sostegno è relativa ad un singolo allevamento. Il beneficiario può presentare più domande di contributo sul medesimo bando, purché relative ad allevamenti diversi (ovvero unità epidemiologiche caratterizzate da un distinto Codice Azienda Zootecnica).

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento:

- Investimenti volti a ridurre il rischio di contatto tra maiali e suidi allevati con il virus della Peste Suina Africana (PSA),
- Investimenti volti ad accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti, in stretta coerenza con le indicazioni di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2021/605, come dettagliati nella seguente tabella:

Installare recinzioni a prova di bestiame attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono stoccati mangimi e lettiere
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata le zone filtro all'ingresso delle strutture di allevamento
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata i varchi carrabili di accesso all'area di allevamento, le aree di carico degli animali e le piazzole di disinfezione dei mezzi
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata le strutture di allevamento
Realizzare box di quarantena per i capi di nuova introduzione
Acquistare attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature zootecniche
Acquistare cartellonistica, ad uso interno ed esterno, che illustra le norme di biosicurezza in allevamento
Acquistare attrezzature per lo stoccaggio sicuro degli animali morti e degli altri sottoprodotti di origine animale in attesa di smaltimento

Per essere ammessi al sostegno, i costi devono derivare da una delle seguenti metodologie:

1. Elenco Prezzi Agricoltura 2022 o, in mancanza di specifiche voci di opere compiute, un'analisi prezzi composta da singole voci di prezzo elementare desunte dal prezzario regionale;
2. confronto tra preventivi.

Nel caso 2), la selezione è basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa di fornitori diversi, riportanti i dettagli dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (ovvero relative a tre produttori differenti), comparabili (ovvero devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche) e competitive rispetto ai prezzi di mercato (ovvero devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi della scelta del bene e dell'unicità del preventivo proposto.

Sono ammissibili al sostegno anche gli investimenti immateriali (spese tecniche e generali, spese di progettazione), qualora siano direttamente funzionali alla realizzazione dei sopra indicati investimenti edilizi.

INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Non sono ammessi a sostegno i seguenti interventi:

- a) l'acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- b) l'acquisto di beni oggetto di vincoli o ipoteche;
- c) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- d) l'acquisto di trattrici;
- e) la realizzazione di interventi edilizi non direttamente connessi agli obiettivi del bando;
- f) la mera sostituzione di strutture e attrezzature già presenti in azienda;
- g) i contributi in natura, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- h) nel caso del leasing, i canoni pagati dal beneficiario oltre la data di presentazione della domanda di saldo, nonché tutti i costi connessi al contratto di locazione finanziaria (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);

- i) gli investimenti già oggetto di cofinanziamento nell'ambito delle operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del PSR 2014-2022;
- j) poiché l'Op. 5.1.1 corrisponde un sostegno pari all'aliquota massima prevista dal Regolamento (UE) 1305/2013, gli investimenti oggetto di altre fonti di finanziamento, compreso il credito d'imposta;
- k) ai sensi dell'art. 37, par. 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'IVA;
- l) le spese sostenute in data antecedente il 7/1/2022.

Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti, dalla data della liquidazione del saldo, ad un vincolo di destinazione di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio, di 5 anni per gli altri investimenti.

CONTRIBUTO MASSIMO E ALIQUOTA DEL SOSTEGNO

L'aliquota di sostegno prevista nel PSR è pari all'80% del costo dell'investimento ammissibile. Il contributo massimo concedibile per ogni domanda ammessa al sostegno è pari a euro 100.000,00.

La spesa ammessa al sostegno sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli uffici istruttori in base agli obiettivi del bando e alle risultanze dell'istruttoria effettuata. E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ammessi a sostegno devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno. Tali termini sono prorogabili al massimo di 3 mesi, per giustificati motivi, su domanda del richiedente presentata anticipatamente rispetto al termine previsto per la conclusione degli interventi.

Il termine per la conclusione degli interventi effettuati è la data di fine lavori, così come riportata nella comunicazione di ammissione a finanziamento. Conclusioni tardive dei lavori sono ammissibili solo fino al 90° giorno di ritardo, dopodiché la domanda decade.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Per il pagamento delle spese ammissibili, il beneficiario utilizza esclusivamente il bonifico o la ricevuta bancaria (Riba).

Gli interventi effettuati devono essere pagati entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Pagamenti tardivi sono ammissibili solo fino al 90° giorno di ritardo, dopodiché la domanda decade. Ai sensi dell'art. 2 della Decisione C(2022)5585 del 27 luglio 2022, sono valide tutte le spese sostenute a partire dal 7/1/2022. Le spese sostenute devono essere rendicontate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Rendicontazioni tardive delle spese sono ammissibili solo fino al 90° giorno di ritardo, dopodiché la domanda decade.

Il beneficiario deve realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti in domanda per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici o di importo), tenuto conto di eventuali varianti approvate, pena la decadenza della domanda stessa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica. La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- a) relazione tecnica illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno;
- b) per gli acquisti non ancora realizzati di macchine ed attrezzature: tre preventivi;
- c) per gli acquisti realizzati tra il 7/1/2022 e la data di apertura del bando: fattura di pagamento e documento di trasporto attestante la consegna del bene presso l'allevamento;
- d) per gli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio:
 - quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali;
 - computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura 2022;
 - planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'investimento, se il richiedente non è proprietario del 100%;
 - per i lavori non ancora realizzati, documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori;
 - per i lavori già realizzati tra il 7/1/2022 e la data di apertura del bando, documentazione fotografica dello stato attuale del sito.

CORREZIONE DI ERRORI PALESI

Nel caso in cui il beneficiario si renda conto di aver commesso un errore palese nella compilazione della domanda di sostegno, e purché non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda stessa, ai sensi dell' art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 può richiederne la correzione tramite il servizio "PSR 2014-2020". Per la correzione di un errore palese, il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri la buona fede e l'evidenza dell'errore. Sono comunque esclusi dalla possibilità di correzione gli errori relativi a:

- criteri di ammissibilità,
- importi o investimenti su cui si richiede il sostegno,
- assenza di allegati obbligatori.

CRITERI DI SELEZIONE

Alla domanda di sostegno viene assegnato in modo automatizzato un punteggio, in base ai seguenti criteri di selezione:

	Criterio di selezione	Specifiche	P.ti
1	Tipologia gestionale dell'allevamento oggetto dell'intervento	Allevamenti in ambiente confinato	30
		Altri allevamenti	15
2	Localizzazione dell'allevamento oggetto dell'intervento	Allevamento localizzato in un Comune ricadente in Zona di restrizione II (c.d. area infetta) come definita dal Regolamento (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021 e ss.mm.ii.	30
		Allevamento localizzato in un Comune ricadente in Zona di restrizione I (c.d. area di sorveglianza) come definita dal Regolamento (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021 e ss.mm.ii.	20
		Allevamento localizzato in un Comune ricadente in Zona indenne, ovvero esterna alle zone di restrizione I e II	10

Il punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno è pari a 25.

Se la domanda risulta ricevibile, viene classificata, e pertanto inserita in graduatoria, in base al punteggio raggiunto. A parità di punteggio viene data priorità alle aziende con l'allevamento di minori dimensioni, e in subordine al beneficiario di età inferiore.

GRADUATORIA

La graduatoria preliminare delle domande potenzialmente ammissibili è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria data dall'importo assegnato al bando. Le domande saranno inserite nella graduatoria in base ai dati indicati nelle medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo sopra indicati.

La graduatoria preliminare definirà:

1. le domande potenzialmente ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria;
2. le domande non ammissibili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria;
3. le domande con punteggio inferiore ai 25 punti, da respingere.

La graduatoria preliminare sarà approvata con determinazione dirigenziale, e conterrà le sole domande del gruppo 1, ricadenti nella parte utile della graduatoria. Con la medesima determinazione saranno rese note le domande del gruppo 2, che saranno istruite solo qualora, entro la data di apertura del bando successivo, si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie. Il provvedimento, a cura del Responsabile del Settore *Produzioni agrarie e zootecniche*, verrà comunicato ai beneficiari esclusivamente mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne sarà data notizia anche attraverso il sito web regionale.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- la verifica delle condizioni di ammissibilità previste nel bando;
- la verifica dei punteggi automatizzati attribuiti in domanda, e l'attribuzione definitiva del punteggio, che potrà esclusivamente essere uguale o minore del punteggio attribuito in fase di presentazione;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata;
- la verifica della ammissibilità delle spese;
- qualora necessario, un sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- a) negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- b) positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, ovvero il punteggio definitivo assegnato, l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo, gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi e l'ammontare del contributo concedibile.
- c) parzialmente positivo, ad esempio nel caso di riduzione del punteggio o di esclusione di alcune voci di spesa.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni, e costituisce la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivate;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione per ogni domanda del punteggio, della spesa massima ammissibile e del contributo concedibile.

VOLTURA (CAMBIO DI BENEFICIARIO) DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di modifiche societarie, fusioni, incorporazioni, vendite, successioni, subentri, ecc. può essere richiesto un cambio di beneficiario. Il nuovo soggetto deve:

- rientrare tra i possibili beneficiari dell'operazione;
- farsi carico di tutti gli impegni assunti dal precedente beneficiario;
- trasmettere apposita istanza di voltura tramite il servizio "PSR 2014-2020".

L'istanza viene fatta oggetto di apposita istruttoria. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di autorizzazione alla voltura il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa; in caso di diniego, le spese già sostenute dal beneficiario non potranno essere ammesse al finanziamento.

Nel caso di mera modifica della denominazione sociale, non è necessario presentare istanza di voltura; il beneficiario è tenuto solo a comunicare tale cambiamento al Settore competente, e ad allineare i dati del Fascicolo nell'Anagrafe Agricola unica.

VARIANTE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

E' ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria. L'istanza di variante può essere presentata dal beneficiario tramite il servizio "PSR 2014-2020" solo dopo l'ammissione della domanda al sostegno ed almeno 90 gg prima del termine ultimo concesso per la fine lavoro.

La variante non può determinare una modifica dei requisiti o una riduzione dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto, né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento. La variante può invece comportare una riduzione dell'importo ammesso a finanziamento, purché tale importo sia almeno il 70% di quanto inizialmente ammesso, nel rispetto degli obiettivi previsti.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di autorizzazione alla variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno. In caso di diniego, le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento. L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguita prima della presentazione della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario, che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.

Non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di dettaglio;
- il cambio di fornitore;
- le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la sola variazione di intestazione del beneficiario).

Tutte le modifiche non costituenti variante sono ammissibili in sede di istruttoria della domanda di pagamento, nei limiti della spesa ammessa a sostegno, purché siano motivate nella relazione tecnica di fine lavori e non alterino gli obiettivi o i criteri che hanno reso finanziabile l'intervento.

RITIRO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In qualsiasi momento il beneficiario può procedere con la rinuncia alla domanda di sostegno. La rinuncia viene trasmessa tramite il servizio "PSR 2014-2020".

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la realizzazione degli interventi, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando la domanda di pagamento, in cui rendiconta la spesa sostenuta.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il servizio "PSR 2014-2020", con le medesime modalità della domanda di sostegno. Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) relazione finale sugli interventi realizzati;
- b) fatture, o analoghi documenti probatori;
- c) tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- d) per gli interventi edilizi: computo metrico consuntivo, titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, eventuale segnalazione all'organo competente, dichiarazione di agibilità delle strutture e/o dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, quando previste.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

L'Ente istruttore procede ai seguenti controlli amministrativi:

- la conformità con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- la verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati;
- la verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, ovvero che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quanto specificato nel paragrafo precedente;
- l'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- l'eventuale visita sul luogo per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento;
- la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- ove necessario, l'avvenuto aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale relativamente agli interventi realizzati.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati, il funzionario incaricato determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per verificare:

1. l'attuazione dell'operazione in conformità alle norme applicabili;
2. i criteri di ammissibilità;
3. gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
4. l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario, compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario;
5. l'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito del controllo in loco, il funzionario incaricato redige apposito verbale, eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, ovvero il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria), l'importo totale accertato e l'ammontare del contributo da liquidare;
- parzialmente positivo, nel caso ad esempio di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o dell'applicazione di riduzioni e sanzioni.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

Il pagamento è disposto da ARPEA, e verrà effettuato sul conto corrente indicato dal beneficiario come dedicato alla pratica. In caso di necessità il beneficiario può chiedere all'Ufficio istruttore di cambiare il conto corrente dedicato alla pratica; la variazione deve essere effettuata preliminarmente sul Fascicolo aziendale.

RIDUZIONI E SANZIONI

In applicazione del Decreto Ministeriale attuativo del Regolamento (UE) 640/2014, art. 35, con determinazione dirigenziale sono definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando devono sottostare.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità specificate dalla citata determinazione. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno, con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.

DECADENZA DELLA DOMANDA

La domanda ammessa a sostegno decade nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di ammissione;
- realizzazione di investimenti che non rispondono alla finalità del bando;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo tra fonti di finanziamento diverse;
- non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex-post.

CONTROLLI EX-POST

Successivamente all'erogazione del saldo, l'investimento finanziato può essere oggetto di un controllo ex-post per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Se entro 5 anni (10 anni nel caso di interventi di tipo edilizio) dal pagamento si verifica una delle seguenti condizioni:

- cessazione dell'attività produttiva,
- cambio di proprietà della struttura, che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un Ente pubblico,
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari,

allora il contributo deve essere restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.